

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANFREDI MANFREDO, CERIONI, ARMELLIN, CAROLI, CIRINO POMICINO, CITTERIO, FARAGUTI, FIORET, GAITI, MERLONI, PICCOLI MARIA SANTA, SCAIOLA, STEGAGNINI, ZAMBON, ZANFORLIN, VIETTI ANNA MARIA

Presentata l'11 dicembre 1979

Norme integrative degli articoli 25 e seguenti della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernenti il bando di concorso riservato ad alcune categorie di insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare l'iniziativa in oggetto reputiamo premettere alcune considerazioni intese a meglio definire gli scopi.

Con legge 9 agosto 1978, n. 463, come è noto è stato delineato un sistema concorsuale che dovrà essere il mezzo normale per il reclutamento degli insegnanti.

In attesa, per altro, della sua completa attuazione che fin da ora suscita non lieve perplessità (tanto è vero che da fonte qualificata è stata ventilata la possibilità di predisporre nuove forme di reclutamento innovativo rispetto a quella prevista dalla legge 9 agosto 1978, n. 463) e senza alcun pregiudizio per quelle che saranno le soluzioni definitive, abbiamo ritenuto

opportuno ripresentare una proposta di legge già presentata nella passata legislatura (Atto C. 2749) le cui finalità e relative indicazioni ci sentiamo di condividere pienamente.

Nel prendere questa iniziativa siamo confortati anche dal fatto che il recente decreto-legge n. 235 del 1979 confermato dal decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ha mantenuto in servizio il personale che insegnava in qualità di incaricato.

Ciò premesso, in via generale, le ragioni specifiche che hanno suggerito la presente iniziativa si possono in sintesi così enunciare.

La legge 9 agosto 1978, n. 463, nel recare modifica dei criteri di determinazione

degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente, nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, si è proposta chiaramente l'esigenza, tra l'altro, di dare stabilità di situazioni al personale docente e non docente, al fine di eliminare, per quanto possibile, l'incertezza dei rapporti di servizio non di ruolo.

Come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge n. 1880, nonché della discussione parlamentare intervenuta prima della sua approvazione definitiva, la stabilità del personale è presupposto indispensabile per una maggiore efficienza dell'organizzazione della scuola. « Invero » — afferma la predetta relazione (pagina 3) — « la incerta consistenza delle posizioni giuridiche soggettive è fattore disgregativo delle responsabilità e dei comportamenti operativi, contribuendo a quella disaffezione professionale che è uno degli aspetti di crisi — effetto e causa nel contempo — della scuola ». Il disegno di legge, pertanto, si era imposto, coerentemente, una organica trama di previsioni normative rispondenti il più possibile ad un metodo di organicità nell'accertamento delle situazioni esistenti e nella definizione delle relative soluzioni.

In tale quadro l'articolo 19, recante norme particolari per gli insegnanti di educazione fisica, disponeva che detti insegnanti, ancorché sprovvisti del prescritto titolo di studio, di cui al settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, e quelli inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 22 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1975, in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, fossero mantenuti in servizio sino all'anno scolastico 1978-1979, per un numero di ore settimanali di insegnamento non inferiore a quello ottenuto su designazione del provveditore agli studi per l'anno scolastico 1976-1977.

Qualora i posti occupati dai predetti insegnanti fossero diventati indisponibili, an-

che per nomina di nuovi aspiranti all'incarico diplomati dagli ISEF, gli insegnanti predetti sarebbero stati sistemati in altri posti di insegnamento di educazione fisica disponibili, anche in più scuole, nell'ambito provinciale, oppure nelle attività ginnico-sportive dei doposcuola di scuola media non occupate dai docenti in possesso del prescritto titolo di studio.

L'articolo 19 su ricordato, nel corso della discussione parlamentare, è stato soppresso e, pertanto, la relativa norma non figura nel testo della legge 9 agosto 1978, n. 463, su citata.

Nel frattempo gli insegnanti di educazione fisica di cui sopra hanno conseguito il prescritto titolo di studio e si sono venuti a trovare nelle condizioni che l'articolo 19 richiedeva entro l'anno scolastico 1978-1979 perché scattassero i benefici che la legge intendeva riservare a tutte le categorie in analoga condizione.

Ne risulta fortemente compromesso il quadro definitivo, quale era previsto dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, delineato per il soddisfacimento di precise esigenze del settore medesimo, oltre che in ottemperanza ad inderogabili accordi sindacali, rivolti a tutelare una delicata categoria quale è quella degli studenti lavoratori.

Si pone, dunque, pressante l'esigenza di ritornare oggi su un argomento che poteva considerarsi chiuso se si fossero rispettati gli impegni presi. È necessario risolvere il problema al fine di assicurare il posto di lavoro e la relativa tranquillità ad una categoria che ha concluso, a costo di rilevanti sacrifici personali, anche di natura economica, il corso di studi ISEF di qualificazione professionale.

Pertanto, con la presente proposta di legge, si chiede che, nella prima applicazione della norma relativa alla citata legge n. 463 (articolo 25 e seguenti), che prevede l'emanazione dei regolari concorsi a cattedre, la prima tornata concorsuale venga riservata, con possibilità contestuale di conseguire il titolo e l'abilitazione, a tutti gli insegnanti di educazione fisica in servizio da almeno due anni, anche non continuativi, purché in possesso del pre-

scritto titolo di studio, insegnanti che, nella maggior parte dei casi, iniziarono la attività come studenti lavoratori.

Siamo certi che la vostra sensibilità non vorrà far mancare un rapido *iter* alla proposta che vi sottoponiamo, rispondente alle indilazionabili e giustificate attese della categoria.

La proposta è ampiamente motivata se si considera, poi, che dal 1973 non sono stati banditi regolari concorsi e che, pertanto, i destinatari della presente proposta non hanno avuto l'opportunità di partecipare a concorsi.

È appena il caso di rilevare che detto provvedimento non comporta spese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione degli articoli 25 e seguenti della legge 9 agosto 1978, n. 463, sarà bandito un concorso per soli titoli ed esami riservato agli insegnanti di educazione fisica, che, in possesso del titolo specifico, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano comunque maturato almeno due anni di servizio anche non continuativi.